

Codice A1816A

D.D. 3 febbraio 2016, n. 246

**Legge regionale 9.8.89, n. 45 - Comune: Monforte d'Alba (Cn) Localita': Sant'Anna -
Costruzione cantina interrata e fabbricato accessorio. Richiedente: Societa' agricola semplice
Pian Romualdo - legale rappresentante FERRARIS Maurizio - Prarolo (Vc)**

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63;

VISTA la legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i.;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

VISTA l'istanza pervenuta in data 9/12/15 (Prot. n. 62046) dal SUAP – Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo rivolta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR 45/1989 per l'approvazione dell'intervento in oggetto richiesto dalla Società agricola semplice Pian Romualdo, legale rappresentante FERRARIS Maurizio via Palestro 28, Prarolo (VC);

PRESO ATTO del verbale interno al Settore Tecnico Regionale di Cuneo relativo all'istruttoria del parere geologico ai sensi della LR 45/1989, risultato favorevole con prescrizioni, in data 2/2/2016;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Società agricola semplice Pian Romualdo, legale rappresentante FERRARIS Maurizio via Palestro 28, Prarolo (VC), ad effettuare modifiche e/o trasformazioni d'uso del suolo per lavori di costruzione cantina interrata e fabbricato accessorio in Monforte d'Alba loc. S. Anna per una superficie totale stimata in 2130 m² ed una volumetria risultante di circa 19700 m³ (sommando le quantità di scavo e riporto) sui terreni correttamente individuati nella documentazione progettuale allegata (NCT Foglio 13, Mappali 170, 173, 174, 178, 179, 273, 274, 364, 411), rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti. Si prevede in sintesi di realizzare quanto segue.

Presso la cascina Gagliassi entro un ambito di territorio utilizzato come vigneto, è prevista la realizzazione di una cantina interrata e di un fabbricato accessorio destinato ad ingresso e ricovero attrezzi, connessi all'attività vitivinicola. E' assente il bosco.

Il territorio collinare presenta localmente debole inclinazione verso nord ovest conforme all'orientazione delle superfici di stratificazione del sottosuolo. L'area non risulta interessata da dissesti. È presente una frana a sud est, limitrofa alla cascina Gagliassi, dovuta alla disposizione sfavorevole degli strati. Per analoghi motivi, il sottosuolo costituito da alternanze di marne e sabbie interessato dalla realizzazione della cantina interrata, pur risultando attualmente stabile presenta caratteristiche predisponenti al movimento. Le verifiche hanno fornito inclinazioni stabili per i pendii sino a valori di poco superiori ai 30°. Per ragioni di sicurezza risulta pertanto necessario realizzare una paratia di pali tirantata lungo l'intero perimetro della cantina preventivamente all'esecuzione dello scavo.

Si raccomanda il rispetto gli accorgimenti tecnici indicati nella Relazione Geologica con particolare attenzione alla stabilità anche in corso d'opera degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii in accordo con i disposti del DM 14/01/2008. Si prescrive in particolare quanto segue:

- dovrà essere realizzata una paratia di pali tirantata lungo l'intero perimetro della cantina preventivamente all'esecuzione dello scavo
- a tergo dei muri contro terra dovrà essere prevista la formazione di un setto in materiale drenante (ghiaia lavata) avvolto in tessuto non tessuto e collegato a collettore esterno
- le acque superficiali dovranno essere accuratamente convogliate evitando infiltrazioni e dispersioni incontrollate.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi miglioramento agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della LR 45/89, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

I lavori dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data della presente Determinazione Dirigenziale di approvazione della variante progettuale.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della LR 45/89.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale è inoltre soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Gianpiero Cerutti